

telefono
fax
e-mail

Via Dogana 16
091 814 40 02/03
091 814 44 46
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Ai
- Medici, dentisti e veterinari
con libero esercizio nel Cantone Ticino
- Centri di competenza in ambito di
dipendenze

Bellinzona

27 settembre 2011



Ns. riferimento
Info-med 03/2011

Vs. riferimento

Nuova Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

Gentile collega, egregio collega,

il **1. luglio 2011** sono entrate in vigore la nuova Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) e le sue tre ordinanze che vi invito a leggere:

- l'Ordinanza sul controllo degli stupefacenti OCStup, RS 812.121.1
- l'Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici OESTup-DFI, RS 812.1231.11
- l'Ordinanza sulle dipendenze da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza ODStup, RS 812.121.6

La politica federale dei quattro pilastri (prevenzione, terapia e reinserimento, riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza ed infine controllo e repressione) è stata ancorata nella nuova legge. In merito sono avvenuti importanti cambiamenti per tutti i partner attivi sul territorio cantonale.

Desideriamo informarla riassumendo le novità principali.

Legge sugli stupefacenti (LStup)

Art. 2 Definizioni

a) stupefacenti: le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi;

b) sostanze psicotrope: le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali il lisergide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali sostanze e preparati;
(....)

Commento: anche se le definizioni degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope non cambiano rispetto alla legge precedente, menzioniamo il relativo articolo e rendiamo attenti che, in generale, secondo l'art. 2, lett. b) le disposizioni concernenti gli stupefacenti si applicano anche alle sostanze psicotrope citate.

Art. 3c Facoltà di segnalazione

¹ I servizi ufficiali e i **professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia** possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove **si tratti di bambini e giovani, se:**

- a. li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;
- b. sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e
- c. ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.

(...)

Commento: l'articolo 3c dà l'opportunità ai professionisti del settore socio-sanitario di segnalare un sospetto in ambito delle dipendenze nel caso di coinvolgimento di minorenni; lo svincolo dal segreto professionale è implicito.

Una volta chiarita la situazione con la Confederazione, il DSS definirà l'autorità competente per ricevere e gestire le segnalazioni ai sensi dell'art. 3c. Sarà nostra premura aggiornarvi in merito.

Art. 8 Stupefacenti vietati

¹ I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:

- a. l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;
- b. la diacetilmorfina e i suoi sali;
- c. gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);
- d. gli stupefacenti con effetti del tipo della **canapa**.

(...)

⁵ L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di **medicamenti o per un'applicazione medica limitata**.

Commento: la nuova legge permette l'uso terapeutico della canapa in situazioni eccezionali. La terapia necessita di un'autorizzazione dell'UFSP. I formulari in merito saranno pubblicati sul sito dell'UFSP www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/02942/02948/index.html?lang=fr (anche in italiano). I formulari di richiesta compilati devono essere inviati al: Bundesamt für Gesundheit, Sektion Grundlagen, CH 3003 Bern. Sarà presto attivato un link anche sul sito dell'Ufficio del medico cantonale: www.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/documenti-e-formulari/

Art. 11

¹ I medici e i veterinari sono tenuti a usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza.

^{1bis} I medici e i veterinari che dispensano o prescrivono stupefacenti omologati come medicinali per indicazioni diverse da quelle ammesse devono notificarlo entro 30 giorni alle autorità cantonali competenti. Su richiesta di tali autorità, devono fornire tutte le informazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento.¹

² I capoversi 1 e ^{1bis} si applicano anche ai dentisti per quanto concerne l'uso e la dispensazione di stupefacenti.

Commento: in seguito alle precisazioni dell'interpretazione di questo articolo attualmente in discussione a livello federale, il nostro Ufficio informerà i medici sulle procedure da adottare a livello cantonale.

Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup, RS 812.121.1)

Art. 10

(...)

³ In presenza di circostanze che fanno **sospettare un abuso**, le persone responsabili procedono agli accertamenti necessari, se del caso unitamente all'associazione professionale o di categoria interessata o all'operatore sanitario che ha prescritto la sostanza, e ne informano immediatamente **l'autorità di controllo competente**. In tal caso la sostanza controllata può essere ceduta unicamente se le inchieste dell'autorità rivelano che il sospetto era infondato.

Commento: tutti i medici e i farmacisti sono tenuti a segnalare all'Ufficio del farmacista cantonale possibili o sospetti abusi in ambito di stupefacenti inteso come la totalità delle sostanze controllate. In presenza di un obbligo definito per legge, gli operatori sanitari sono automaticamente svincolati dal segreto professionale.

Art. 42 Esportazione

¹ I **viaggiatori malati** possono esportare senza autorizzazione **d'esportazione i medicinali** contenenti sostanze controllate, escluse le sostanze dell'elenco d, necessari **al massimo per 30** giorni di cura, se il Paese di destinazione lo permette.

² Se si recano in uno Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione a **Schengen**, i viaggiatori malati hanno il **diritto di ottenere dal loro medico curante un'attestazione** con le necessarie informazioni comprovanti la cura prescritta (...)

Commento: se il paziente ne fa esplicita richiesta, il formulario per i Paesi dello spazio Schengen deve essere compilato dal medico curante e firmato anche dal farmacista responsabile. I formulari sono ottenibili sul sito www.ti.ch/med nel settore *tossicodipendenze*.

Art. 44 Acquisto di medicinali contenenti sostanze controllate

¹ I medici, i dentisti e i veterinari che esercitano la professione sotto la propria responsabilità specialistica possono procurarsi medicinali contenenti sostanze controllate presso una farmacia oppure presso persone e imprese titolari di un'autorizzazione d'esercizio. (...)

³ Sono tenuti a ordinare per iscritto i medicinali contenenti sostanze controllate degli elenchi a, d.

⁴ Sono responsabili della corretta conservazione di questi medicinali e ne **documentano il consumo**.

Art. 62 Documenti giustificativi

(...)

³ I documenti giustificativi, i dati e i supporti di dati concernenti la prescrizione e il commercio di sostanze controllate devono essere **conservati durante dieci anni**.(elenco nell'ultima pagina)

Commento: i medici, i dentisti ed i veterinari che si procurano e detengono stupefacenti devono tenere un **registro delle entrate di tutte le sostanze controllate**, comprese le sostanze dell'elenco b (benzodiazepine). Ogni acquisto deve essere registrato al momento della ricezione della merce, con indicazione della data, del quantitativo e del nominativo del fornitore. I bollettini di fornitura devono essere conservati 10 anni.

Il consumo va documentato annotando il quantitativo somministrato nella cartella sanitaria del paziente. Le registrazioni devono permettere una veloce identificazione delle cartelle dei pazienti a cui sono state prescritte le sostanze controllate.

Commento per i medici autorizzati alla dispensazione di terapie sostitutive: la somministrazione di stupefacenti a tossicomani nell'ambito di un trattamento sostitutivo va annotata ogni volta nella scheda di controllo allegata (ottenibile sul sito: www.ti.ch/med); le schede compilate sono da inserire nella cartella sanitaria del paziente; il quantitativo totale di stupefacente somministrato deve essere annotato nel registro indicando il nominativo del paziente.

Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEstup-DFI, RS 812.121.11)

Le sostanze controllate sono:

- stupefacenti classici: **elenco a** = sostanze controllate sottoposte a tutte le misure di controllo
- sostanze psicotrope: **elenco b** = sostanze controllate escluse parzialmente dalle misure di controllo
- antitussivi e simili: **elenco c** = sostanze controllate che possono essere contenute in preparati in concentrazioni ridotte e che sono escluse parzialmente dalle misure di controllo / vendibili anche senza prescrizione medica
- stupefacenti vietati: **elenco d**
- precursori: **elenco f**
- coadiuvanti chimici: **elenco g** = sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

Tutti i prodotti di **canapa** con una concentrazione superiore all'**1% di THC** sono da considerare stupefacenti e sottostanno alla LStup.

Trovate un link a questa Ordinanza sul sito internet dell'UMC: www.ti.ch/med

Ordinanza sulle dipendenze da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza, ODStup, RS 812.121.6

Considerato che le cure sostitutive con eroina non vengono attualmente erogate nel Cantone Ticino, la circolare non contiene informazioni in merito a questa Ordinanza.

L'ufficio resta a disposizione per eventuali chiarimenti sulla presente circolare.

Vi ricordo inoltre che i dettagli della procedura relativa alle cure sostitutive con altri farmaci sono regolamentati, a livello cantonale, nel Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive), nella Direttiva e nella Raccomandazione del Medico cantonale del 5 aprile 2011.

Con i migliori saluti.

Il Medico cantonale
G. Merlani